CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE
AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA
(Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)
L'anno duemila, addì () del mese di,
in Canosa di Puglia, presso la Sede Municipale, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;
TRA
il Comune di Canosa di Puglia con sede in Piazza Martiri XXIII Maggio n.
5 (C.F. P.IVA), qui rappresentato
dal, nato ail,
nella sua qualità di Dirigente del Settore Urbanistica - SUAP del Comune che
ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto sindacale prot.
15061 del 25 maggio 2012 agisce in nome e per conto del Comune di Canosa
di Puglia, (da qui innanzi denominato "Comune");
E
la Ditta
, Via
C.F./P.IVA, qui rappresentata
dal Sig il
, legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, (da
qui innanzi denominata "Concessionario");
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 11 Ottobre 2012,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Affidamento in concessione di
aree pubbliche per la collocazione di distributori automatici per la vendita

direttamente al consumatore finale di acqua alla spina. Direttive", sono state	
impartite indicazioni agli uffici per l'installazione sul territorio comunale di	
distributori automatici di acqua alla spina;	
- con deliberazione di Consiglio Comunale n in data	
avente ad oggetto "Affidamento in concessione di aree pubbliche per la	
collocazione di distributori automatici per la vendita direttamente al	
consumatore finale di acqua alla spina. Istituzione del servizio e approvazione	
schema di convenzione", è stato autorizzato il posizionamento sul territorio	
comunale dei punti di distribuzione e sono stati disciplinati i contenuti della	
convenzione;	
- in data è stato pubblicato nelle forme previste per legge l'avviso	
pubblico per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di n.	
distributori automatici di acqua alla spina presso le seguenti aree:	
;	
- <u> </u>	
- con determinazione dirigenziale del Settore	
n in data è stata assegnata alla ditta	
la concessione di suolo pubblico per la collocazione di n distributori	
automatici per la vendita direttamente al consumatore	
finale di acqua alla spina nel Comune di Canosa di Puglia sulle aree	
individuate dal Comune;	
- l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di	
potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua della rete idrica, in modo da	
ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro,	
abbassando di conseguenza gli impatti ambientali ;	

	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'occupazione di suolo è limitata ad una superficie massima di mq. 9 per	
	ciascun impianto ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di	
	spazi ed aree pubbliche per l'area effettivamente occupata dalla struttura.	
	Le aree concesse sono le seguenti e sono meglio evidenziate nell'allegata	
	planimetria:	
	;	
	·	
1	Le aree in questione avranno consistenza non superiore a mq. 9,00 ciascuna.	
	ART. 2	
	Il Comune autorizza la Ditta ad installare su ciascuna	
	- Sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita	
	fornita direttamente dalla Ditta in modalità prepagata con carico del credito	
	sulle tessere suddette e in contanti, con accettatore di monete e banconote;	
	- Impianto di videosorveglianza;	
,	Tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge.	
	ART. 3	
	E' a carico del Concessionario la realizzazione del basamento su cui verrà	
i	installato il distributore.	
	delle aree individuate un distributore automatico di acqua alla spina. La struttura prefabbricata dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: - possedere almeno due vani distinti, che permettano per ognuno l'erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata; - Sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta in modalità prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e in contanti, con accettatore di monete e banconote; - Impianto di videosorveglianza; Tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ART. 3 E' a carico del Concessionario la realizzazione del basamento su cui verrà	

 Il Concessionario dovrà altresì attivarsi, con oneri a proprio carico, affinché il	
 basamento sia fornito dei necessari servizi quali: il contatore di energia	_
 elettrica, il contatore acqua, lo scarico collegato alle acque scure, con relativo	
 pozzetto a sifone.	
 ART. 4	
 Gli oneri per l'installazione del distributore, nonché il costo dell'energia	
 elettrica e dell'acqua, la voltura dei contatori acqua saranno interamente a	
 carico del Concessionario, così come:	
· costi consumo acqua;	
 · costi consumo energia elettrica;	
 · stoccaggio bombole CO2;	
· servizio riempimento CO2;	
· sistemi videosorveglianza e allarme;	
· pulizia della struttura;	
 · assistenza per eventuali guasti;	
· aggiornamenti tecnici;	
· manutenzione periodica, secondo piano di autocontrollo interno;	
 - cambio filtri, secondo piano di autocontrollo interno;	
· sanitizzazione periodica, secondo piano di autocontrollo interno;	
· analisi batteriologiche presso laboratorio certificato, effettuate con cadenza	
periodica, in base a piano di autocontrollo interno;	
· comunicazione alle ASL di avvenuta installazione ed eventuali	
autorizzazioni;	
· ritiro dell'incasso;	
· assicurazione a copertura di eventuali danni alla struttura;	

· obblighi fiscali/amministrativi quali dichiarazione di inizio/modifica attività	
produttiva per somministrazione di alimenti e bevande a mezzo apparecchi	
automatici;	
· obblighi fiscali/amministrativi come la gestione del libro dei corrispettivi e il	
relativo versamento dell'IVA sugli introiti;	
· grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni per l'uso, stemma del	
Comune, numero di telefono per assistenza tecnica.	
Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno	
rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione	
ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio	
comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. E' a carico del Comune il	
mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant'altro	
necessario al decoro pubblico) mentre è a carico del concessionario il	
mantenimento della superficie in concessione. E' inoltre a carico del	
 concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell'area, al	
termine della concessione.	
ART. 5	
Il Comune, per quanto di competenza e ferme restando le responsabilità del	
soggetto gestore, si impegna a garantire l'erogazione dell'acqua senza	
interruzioni, ferma l'ottemperanza agli obblighi di pagamento del "consumo	
dell'acqua potabile contabilizzata" a carico del concessionario nonché di	
erogazione del servizio di cui si tratta senza interruzione da parte del	
concessionario.	
ART. 6	
L'ente gestore è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a	

garantirne il controllo secondo le normative vigenti.	
ART. 7	
La concessione dell'area di cui trattasi ha durata di anni cinque, decorrenti	_
dalla data di avvio in esercizio del distributore. Prima della sua naturale	
scadenza, le Parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per	
addivenire ad un eventuale rinnovo. Entro sei (6) mesi dalla naturale	
scadenza il Concessionario potrà presentare le eventuali nuove	
condizioni che il Comune si riserverà di accettare e, previo rispetto delle	
norme in merito ai contratti con la Pubblica Amministrazione, procedere	
al rinnovo del contratto.	
ART. 8	
Il concessionario si impegna a vendere l'acqua, sia naturale sia gassata, al	
prezzo massimo di € 0,05 al litro e a mantenere invariato questo prezzo per	
almeno 24 mesi dalla data di inizio dell'erogazione del servizio oltre a mesi	
, secondo quanto proposto in sede di presentazione dell'offerta e	
relativa aggiudicazione.	
Per il successivo periodo il concessionario si impegna a vendere l'acqua	
secondo il prezzo offerto in sede di gara in funzione di comprovati e	
documentati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, all'energia	
elettrica e CO2. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua	
saranno di pertinenza del concessionario.	
ART. 9	
Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul	
proprio territorio strutture analoghe a quelle oggetto della presente	
convenzione proposte da altri soggetti, diversi dal concessionario.	

 ART. 10	
 Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale	
 carico e senza diritto ad alcun rimborso spesa, i lavori occorrenti per la	
 rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla	
 concessione stessa, ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune. A garanzia	
di quanto sopra il Concessionario deposita apposita fidejussione bancaria o	
 assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari per l'importo di	
euro 10.000,00 per ogni distributore, nella quale deve espressamente risultare:	
1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
debitore principale;	
2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione;	
 3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;	
 della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del DLgs n.	
163/2006.	
 ART. 11	
 La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il	
 Comune non sarà mai, né verso lo stesso né verso altri, in alcun modo	
 responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera	
 eseguita. Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestia	
 e/o spesa che potessero conseguire, direttamente o indirettamente, per effetto	
 totale o parziale della concessione. A garanzia di ciò, si impegna a stipulare	
idonea polizza assicurativa.	
ART. 12	
 Il Concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta	
estetica della struttura.	

	ART. 13	
I	l Comune si impegna ad informare gli utenti della presenza del distributore,	
c	con comunicati stampa, volantini ed opuscoli o qualsiasi altra forma	
p	oubblicitaria.	
	ART. 14	
I	Il Concessionario è autorizzato ad esporre, per tutta la durata, eventuali	
i	mpianti pubblicitari, senza oneri (nessuno escluso) per il Comune. Gli	
i	mpianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, nel	
r	rispetto dei regolamenti comunali e andranno collocati sul distributore	
p	prefabbricato in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità degli	
u	utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità,	
s	se e in quanto dovuta, rimane a totale carico del Concessionario.	
	ART. 15	
I	Il Concessionario si obbliga a munirsi preventivamente di tutte le abilitazioni	
n	necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di	
	osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.	
	ART. 16	
	La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di	
	occupazione, qualora:	
	siano realizzate opere difformi rispetto a quelle presentate a corredo della	
d	domanda;	
	la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;	
	sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi	
v	violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;	
	il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.	

La	decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del
Resp	onsabile del Servizio, come previsto dalla normativa di settore.
	ART. 17
Per to	utto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa
esplic	cito richiamo alle norme vigenti in materia.
	ART. 18
Tutte	e le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresa la
	di registrazione, faranno carico al concessionario, senza alcun diritto di
rivals	Sa.
Letto	o, confermato e sottoscritto.
	L CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO
	PER L'ENTE PER LA DITTA
ING	SIG
DI	RIGENTE SETTORE RAPPRESENTANTE LEGALE
UI	RBANISTICA - SUAP